



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

DR n. 6412 del 23/12/2014  
PROT. N. 63540 DEL 23/12/2014

**Oggetto: Emanazione nuovo “Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall’Università di Torino”.**

**Il Rettore**

Visto il DR n. 55 del 25/01/2006 con il quale è stato emanato il Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall’Università di Torino;

Vista la Legge 240/2010 contenete “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;

Ritenuto necessario adeguare alla Legge 240/2010 il Regolamento in oggetto;

Vista la deliberazione del 25/11/2014, con la quale il Consiglio di Amministrazione, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Regolamento in oggetto;


Vista la deliberazione del 17/12/2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;

Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare gli artt. 48 comma 2 Lett. m), 50 comma 4 lett. h) e 52 comma 2 lett.f);

Valutato ogni opportuno elemento;

**Decreta**

A decorrere dalla registrazione del presente Decreto è emanato, nel testo di seguito riportato, il “Regolamento per la gestione del Fondo per la Ricerca scientifica finanziata dall’Università di Torino”.



Il Magnifico Rettore  
Prof. Giannina AJANI

Visto il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**

## **DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI**

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO PER LA RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATA DALL'UNIVERSITA' DI TORINO**

#### **1. Assegnazione del Fondo.**

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle linee strategiche di Ateneo, e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, stanziando annualmente, all'atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione, il "Fondo per il finanziamento della Ricerca Scientifica d'Ateneo" (di seguito "Fondo"). Il Consiglio di amministrazione assegna ai Dipartimenti il Fondo sulla base di criteri prestabiliti dal Senato Accademico.

Nel definire tali criteri il Senato Accademico, nel rispetto dell'autonomia dei Dipartimenti, definisce "linee guida" per l'utilizzo, da parte dei Dipartimenti, del Fondo.

Anche sulla base delle "linee guida" definite dal Senato Accademico, il Fondo può essere destinato a spese inerenti alla ricerca del Dipartimento e/o al finanziamento di specifici progetti di ricerca.

#### **2. Progetti di ricerca.**

Possono essere Responsabili Scientifici di progetti di ricerca, finanziati con il Fondo, Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, oppure personale tecnico specificamente impegnato nella ricerca (c.d. Tecnici della ricerca) dell'Ateneo. Il Dipartimento può stabilire requisiti ulteriori per i Responsabili Scientifici.

Alla scadenza del proprio contratto, i Ricercatori a tempo determinato possono mantenere la responsabilità scientifica del progetto a condizione che mantengano lo status di Ricercatore ovvero acquistino quello di Professore presso l'Ateneo.

Qualora il Responsabile Scientifico non intenda o non possa più svolgere detta funzione, il Direttore del Dipartimento nominerà un nuovo Responsabile Scientifico tra i componenti del Gruppo di ricerca che rivestano uno dei ruoli di cui al comma 1. Qualora nel gruppo di ricerca non sia individuabile un possibile sostituto, il Direttore del Dipartimento nominerà un nuovo Responsabile scelto, all'interno del Dipartimento, tra coloro che rivestano uno dei ruoli di cui al comma 1

Possono partecipare a progetti di ricerca finanziati dall'Università di Torino:

1. Professori e Ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Università di Torino;
2. assegnisti di ricerca e dottorandi che prestano servizio presso l'Università di Torino;
3. Professori a contratto, personale tecnico amministrativo, titolari di borse di studio e co.co.co. di ricerca che svolgano la propria attività/prestino servizio presso l'Università di Torino;
4. dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

Nel corso del progetto, tutte le variazioni nella composizione del Gruppo di ricerca non richiederanno alcuna preventiva autorizzazione, ma dovranno essere comunicate tempestivamente dal Responsabile Scientifico agli uffici competenti del Dipartimento, pena la non ammissibilità delle spese progettuali legate ai singoli componenti.

#### **3. Durata dei progetti di ricerca.**

I progetti di ricerca attivati con il Fondo possono avere durata annuale o biennale.

Al termine dei progetti le eventuali quote non utilizzate sono acquisite dal Dipartimento per altre



spese inerenti alla ricerca.

**4. Durata del fondo di finanziamento.**

Entro tre anni dal momento dell'assegnazione del Fondo, il Dipartimento deve relazionare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione sulle modalità di impiego del fondo stesso. Nella stessa data, le eventuali quote non utilizzate tornano a disposizione dell'Ateneo per altre spese inerenti alla ricerca.